



0000000000



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale

nella seguente composizione

- dott. Edoardo d'Avossa - Presidente
- dott. Laura Rotolo - giudice
- dott. Roberto Belle - giudice del. ed estensore

IL CASO.it

Vista la proposta di concordato fallimentare presentata nel fallimento della B... S... s.r.l.;

Rilevato che la proposta prevede il pagamento non integrale del credito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate per il caso in cui esso, in esito al contenzioso in essere, venisse riconosciuto come esistente;

Rilevato che si porrebbe dunque il problema, stante il possibile pagamento non integrale di un creditore privilegiato, della nomina di professionista per la redazione della relazione di cui all'art. 124 comma terzo l.f.;

Rilevato che nel caso di specie, provenendo la procedura da una fase di concordato preventivo, l'incapienza dei beni, in caso di liquidazione fallimentare, per il pagamento dei creditori privilegiati del rango pari a quello dell'Agenzia delle Entrate, è attestata dalla relazione del Commissario Giudiziale, che è tecnico imparziale, munito dei requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lettera d) l.f., sicché non appare necessario dare corso ad inutili e dispendiose duplicazioni di attività;

Ritenuto che la formazione delle classi possa essere approvata, in quanto i chirografari sono stati divisi in due classi, sulla base di un criterio distintivo (creditori bancari e creditori diversi) che intercetta una omogeneità delle posizioni accomunate nella medesima classe, in quanto è evidente l'unicità di posizione economica tra i vari istituti bancari, che dal punto di vista giuridico sono poi tutti creditori chirografari, mentre la classe dei residui chirografari, giuridicamente unificata da tale rango, si caratterizza per omogeneità a contrario, appunto per la diversità esistente rispetto ai chirografari dell'altra classe;

Rilevato che anche la classe destinata all'Agenzia delle Entrate appare correttamente formata, stante la peculiarità (credito parzialmente privilegiato e integralmente in contenzioso) della posizione erariale;

ammette

il concordato fallimentare proposto sotto il profilo del trattamento dei creditori privilegiati e delle classi.

La Spezia, 7.7.2010

il giudice estensore
dott. Roberto Belle'

Il Presidente
dott. Edoardo d'Avossa

08 AUG. 2010

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Angela BOZZAO

Cod. 1357